



**Notizie e approfondimenti su previdenza e assistenza
a cura della FNP-CISL di Milano**

Numero 16 - *corretto* -

Marzo 2011

COME SI CALCOLANO LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALL'INPS

Salvatore Martorelli

Sommario

Premessa	3
I sistemi di calcolo	3
Calcolo della pensione nel sistema retributivo -	4
Cosa occorre conoscere.....	4
Anzianità contributiva.....	4
La retribuzione pensionabile	4
L'importo mensile della pensione	5
La quota "A"	6
La quota "B"	6
Calcolo della pensione nel sistema contributivo	9
Cosa occorre conoscere.....	9
Il montante	9
Come si determina il montante individuale	9
La retribuzione imponibile.....	9
L'aliquota di computo.....	10
Il tasso di capitalizzazione.....	10
I coefficienti di trasformazione.....	10
L'importo della pensione contributiva	11
Calcolo della pensione nel sistema misto.....	12
Calcolo della pensione nel sistema contributivo a seguito di opzione	13
Il calcolo in caso di opzione	13
Il montante	13
L'importo della pensione calcolata in caso di opzione.....	14
Un esempio.....	15

Premessa

I vertiginosi cambiamenti nella normativa sulle pensioni apportati in questi ultimi anni hanno fatto diventare di stretta attualità il criterio con cui l'INPS calcola le pensioni dei lavoratori dipendenti.

E', infatti, assai importante, in tempi di licenziamenti e di pericoli per l'occupazione, conoscere l'importo della pensione a cui si avrebbe diritto se si sono raggiunti tutti i requisiti necessari per ottenere dall'INPS la pensione di vecchiaia o di anzianità. Spesso, poi, conoscere quest'importo e' indispensabile se si vuole valutare la convenienza a lasciare subito il lavoro o proseguire ancora per qualche anno l'attività'.

L'operazione non e' certamente agevole, ma con l'aiuto delle tabelle e degli esempi che abbiamo predisposto non e' affatto impossibile determinare quale sarà la rendita per gli anni della nostra vecchiaia. Occorre solo armarsi di carta, penna e calcolatrice e con un pizzico di attenzione e l'aiuto degli esempi e delle tabelle che abbiamo predisposto, e' possibile determinare quasi alla lira la somma che ci sarà corrisposta come pensione.

I sistemi di calcolo

Prima di avventurarci in calcoli e coefficienti necessari a determinare l'importo di quella che sarà la nostra fonte di sostentamento negli anni della vecchiaia è bene ricordare che la legge 335/1995 (articolo 1, commi 12 e 13) ha previsto tre diversi tipi di **sistemi di calcolo delle pensioni INPS** in relazione alla consistenza della posizione assicurativa (o, più semplicemente, il numero delle settimane di contribuzione) esistente al 31 dicembre 1995 e cioè:

- **il sistema di calcolo retributivo:** sono destinatari i lavoratori che al 31 dicembre 1995 sono in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva
- **il sistema di calcolo contributivo:** sono destinatari i lavoratori neoassunti dal 1 gennaio 1996, quindi privi di contributi riferiti al periodo precedente all'1 gennaio 1996
- **il sistema di calcolo misto:** sono destinatari quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono fare valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni; per questi contributi si ha la liquidazione della quota della pensione con il sistema retributivo, cioè secondo la normativa in vigore anteriormente al 31 dicembre 1995, mentre per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il calcolo è di tipo contributivo

Per la verifica dei 18 anni valgono **tutti i contributi versati e accreditati** che si collocano tra l'inizio dell'assicurazione ed il 31 dicembre 1995. Vale quindi tutta la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione. Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali degli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 e non sovrapposti anche se non utilizzati in sede di prima liquidazione della pensione

Allo stesso modo vale anche la **contribuzione versata all'estero** in paesi legati all'Italia da una regolamentazione di sicurezza sociale. In sostanza per valutare i 18 anni al 31 dicembre 1995 si tiene conto sia della contribuzione versata in Italia che quella versata e riconosciuta nei paesi convenzionati.

Calcolo della pensione nel sistema retributivo -

Cosa occorre conoscere

Per determinare l'importo della pensione mensile e' necessario conoscere i due elementi necessari per il calcolo: il numero delle settimane di assicurazione accreditate in nostro favore presso l'INPS (la cosiddetta "**anzianità contributiva**") e la retribuzione lorda percepita negli ultimi anni di lavoro, che è indispensabile per stabilire la "**retribuzione pensionabile**".

Anzianità contributiva

Il primo elemento da considerare è l' "**anzianità contributiva**" ovvero del numero dei contributi settimanali accreditati presso l'INPS.

Concorrono ad ottenere il totale dell'anzianità contributiva: i contributi versati dalle aziende, quelli versati come contributi volontari, quelli "figurativi" (per periodi di malattia, di maternità, di disoccupazione o mobilità o cassa integrazione, servizio militare, ecc) e quelli riconosciuti per riscatti pagati dal lavoratore (per la laurea, per il lavoro prestato all'estero, per omissioni contributive, ecc..).

C'è, però, un limite di cui tenere conto: per il calcolo della pensione il numero massimo delle settimane di contribuzione che va utilizzato non può superare 2080, corrispondente a 40 anni di lavoro.

Per calcolare la pensione non è, però, sufficiente conoscere il totale dei contributi accreditati; occorre, infatti, anche sapere quanti di essi erano versati fino al 31 dicembre 1992, quanti quelli accreditati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre del 1995 e quanti, infine dal 1° gennaio 1996 e fino al momento della pensione.

La retribuzione pensionabile

L'ulteriore elemento per calcolare la pensione retributiva è la "retribuzione pensionabile", ovvero la media degli stipendi percepiti degli ultimi anni di lavoro.

Per adeguare al valore attuale gli stipendi degli anni passati, le retribuzioni di ciascun anno sono rideterminate con appositi coefficienti di rivalutazione forniti annualmente dall' ISTAT; una volta rivalutati gli stipendi, essi si sommano per ottenere la retribuzione complessiva degli anni da utilizzare per il calcolo della pensione.

Per le pensioni del 2011 ci sono due distinte "retribuzioni pensionabili", rivalutate sulla base di due diversi coefficienti.

Le pensioni retributive sono, infatti, composte di due quote:

- la prima (la cosiddetta "quota A"), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31 dicembre 1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992;
- la seconda (la "quota B") , invece, è determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 1^ gennaio 1993.

Per il calcolo della quota "A" di retribuzione pensionabile si considerano gli stipendi degli ultimi 5 anni di lavoro antecedenti il pensionamento.

Per il calcolo della quota "B" la retribuzione da prendere a base per il calcolo è pari alla media delle ultime 260 settimane di lavoro più il 50 per cento delle settimane che intercorrono tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più, ancora, il 66,66 per cento delle settimane di contribuzione accreditate dal 1° gennaio 1996 e fino alla decorrenza della pensione fino ad un massimo di 520 settimane, pari a 10 anni di contributi.

In pratica per chi va in pensione quest'anno ed ha lavorato nell'ultimo periodo ininterrottamente la quota B è determinata sugli ultimi 10 anni di stipendio.

Per quanto riguarda i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da applicare alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ecco, di seguito le relative tabelle:

COEFFICIENTI RELATIVI ALLA QUOTA A

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
1985	2,4148	1992	1,5950	1999	1,2562	2006	1,0743
1986	2,2804	1993	1,5298	2000	1,2248	2007	1,0562
1987	2,1626	1994	1,4672	2001	1,1929	2008	1,0231
1988	2,0531	1995	1,3786	2002	1,1645	2009	1,0155
1989	1,9280	1996	1,3185	2003	1,1366	2010	1,0000
1990	1,7990	1997	1,2990	2004	1,1144	2011	1,0000
1991	1,6700	1998	1,2760	2005	1,0958		

COEFFICIENTI RELATIVI ALLA QUOTA B

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
1985	2,8944	1992	1,8486	1999	1,3944	2006	1,1173
1986	2,7062	1993	1,759	2000	1,3473	2007	1,0879
1987	2,5659	1994	1,6779	2001	1,3003	2008	1,0436
1988	2,4249	1995	1,579	2002	1,2577	2009	1,0257
1989	2,2559	1996	1,5065	2003	1,2162	2010	1,00
1990	2,1086	1997	1,4679	2004	1,1813	2011	1,00
1991	1,965	1998	1,4291	2005	1,1506		

L'importo mensile della pensione

Una volta ricavate, come abbiamo indicato, l'"anzianità" contributiva" e la "retribuzione pensionabile", stabilire l'importo mensile delle due quote di pensione è semplice.

La quota "A"

La prima quota, la cosiddetta "Quota A", si ricava da questa formula:

$$A \text{ (anzianità contributiva)} \times B \text{ (retribuzione media settimanale)} \times 0,0015384;$$

dove "A" e' l'anzianità contributiva, indicata in settimane, maturata fino a tutto il 1992, "B" e' la retribuzione media settimanale calcolata sulle ultime 260 settimane, mentre 0,0015384 e' il coefficiente fisso da applicare fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile inferiore a 826,10 € (pari ad una paga annua di 42.957,00 €).

Il sistema di calcolo subisce ,infatti, qualche modifica quando lo stipendio supera il cosiddetto "tetto" che, per il 2011, e' appunto di 42.957,00 €.

In questi casi il coefficiente fisso è:

- 0,0011538 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 826,10 e 1.098,71 €,
- 0,000961538 per quella, invece, compresa tra 1.098,71 e 1.371,32 €
- 0,00076923 sulla parte di retribuzione eventualmente eccedente 1.371,32 €

La quota "B"

La seconda quota, invece, si ricava da questa operazione:

$$A1 \text{ (anzianità contributiva)} \times B1 \text{ (retribuzione media settimanale)} \times 0,0015384;$$

dove "A1" e' l'anzianità contributiva, sempre in settimane, maturata dal 1 gennaio 1993 e fino alla data del pensionamento, "B1" e' la retribuzione media settimanale pensionabile calcolata sulle ultime 260 settimane più il 50 per cento delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 più il 66,66% di quelle che intercorrono tra il 1° gennaio 1996 e la data del pensionamento; 0,0015384 e', invece, lo stesso coefficiente fisso applicato per la prima quota fino ad una retribuzione media settimanale pensionabile non superiore a 826,10 €

Anche in questo caso, qualora la retribuzione media settimanale sia superiore 826,10, i moltiplicatori cambiano, divenendo decrescenti via via che aumenta la retribuzione pensionabile.

In questi casi il coefficiente fisso è:

- 0,0012376 per la parte di retribuzione settimanale compresa tra 826,10 e 1.098,71
- 0,00103846 per quella compresa tra 1.098,71 e 1.371,32 ;
- 0,000846153 sulla parte di retribuzione compresa tra 1.371,32 e 1.569,58 :
- 0,000692307 sulla parte eventualmente eccedente 1.569,58

La pensione lorda pagata dall'INPS per 13 mesi e' pari alla somma delle due quote.

Ecco un esempio di calcolo per un lavoratore che può far valere 1862 settimane complessive di anzianità assicurativa, di cui 900 al 31.12.92, 156 dal 1°.1.93 al 31.12.95 e 806 dal 1°.1.96 al 30.6.2011; decorrenza della pensione:luglio 2011

1^ quota (Quota A) di pensione per i contributi maturati ante 1.1. 1993 (900 settimane)

RETRIBUZIONE PENSIONABILE: La retribuzione pensionabile della Quota A) si ricava utilizzando le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, così come segue

A	B	C	D	E	F	G	H
Anno	Sett.	Retribuzione annua lorda	Retr. settimanale col. C: col.B	Coeff.te ISTAT	Retrib. rivalutata (col.D per col. E)	Settimane da utilizzare	Retrib. pensionabile (col.F per col.G)
2011	26	€ 30.000	€ 1.154	1	€ 1.154	26	€ 30.004
2010	52	€ 55.000	€ 1.058	1	€ 1.058	52	€ 55.016
2009	52	€ 50.000	€ 962	1,0155	€ 977	52	€ 50.799
2008	52	€ 45.000	€ 865	1,0231	€ 885	52	€ 46.019
2007	52	€ 40.000	€ 769	1,0562	€ 812	52	€ 42.235
2006	52	€ 35.000	€ 673	1,0743	€ 723	26	€ 18.798

260 € 242.872

Retribuzione pensionabile (*) €€ 934,12 ovvero l'importo della colonna H diviso 260

CALCOLO DELLA QUOTA "A"

- € 826,10 (1° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,00153846 (coefficiente fisso) per 900 contributi maturati al 31.12.92 = **€ 1.143,83**
- € 108,02 (2° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,0011538 (coefficiente fisso) per 900 contributi maturati al 31.12.92= **€ 112,17**

Totale €. € 1.256,00

2^ quota (Quota B) di pensione per i contributi maturati dopo il 1°.1.93 (962 settimane)

RETRIBUZIONE PENSIONABILE : La retribuzione pensionabile della Quota B) si ricava utilizzando le ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione

Anno	Sett.	Retribuzione	Retr.	Coeff.te	Retrib. rivalutata	Settimane da	Retrib.
2011	26	€ 30.000	€ 1.154	1	€ 1.154	26	€ 30.000
2010	52	€ 55.000	€ 1.058	1	€ 1.058	52	€ 55.000
2009	52	€ 50.000	€ 962	1,0257	€ 986	52	€ 51.285
2008	52	€ 45.000	€ 865	1,0436	€ 903	52	€ 46.962
2007	52	€ 40.000	€ 769	1,0879	€ 837	52	€ 43.516
2006	52	€ 35.000	€ 673	1,1173	€ 752	52	€ 39.106
2005	52	€ 30.000	€ 577	1,1506	€ 664	52	€ 34.518
2004	52	€ 25.000	€ 481	1,1813	€ 568	52	€ 29.533
2003	52	€ 20.000	€ 385	1,2162	€ 468	52	€ 24.324
2002	52	€ 15.000	€ 288	1,2577	€ 363	52	€ 18.876
2001	52	€ 10.000	€ 192	1,3003	€ 250	26	€ 6.502
Totale settimane						520	€ 379.654

Retribuzione pensionabile (*) € 730,10 ovvero l'importo della colonna H diviso 520

CALCOLO DELLA 2^ QUOTA DI PENSIONE

* € 730,10 (1° fascia di retribuzione pensionabile) per 0,00153846 (coefficiente fisso) per 962 contributi maturati dal 1°.1.93 = **€ 1.080,55**

TOTALE PENSIONE LORDA (Quota A+ Quota B)= € 2.336,55

Calcolo della pensione nel sistema contributivo

Per i lavoratori dipendenti, assicurati a decorrere dall'1.1.96, è previsto il sistema di calcolo contributivo. Sono interessate al calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori;

- che hanno iniziato a lavorare e versare la contribuzione obbligatoria dal 1° gennaio del 1996;
- che optano per sistema di calcolo contributivo;
- che utilizzano l'istituto della totalizzazione secondo le norme contenute nel decreto legislativo n. 42/2006;
- donne che accedono al pensionamento di anzianità nel periodo 2008-2015 con i requisiti previsti dalla previgente normativa.
- Inoltre, per tutti gli assicurati prima del 1996 con una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, una quota della pensione è calcolata con il sistema contributivo.

Cosa occorre conoscere

Nel sistema contributivo l'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il **montante contributivo** per il **coefficiente di trasformazione** relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento: ad una maggiore età corrisponde un più elevato coefficiente di trasformazione.

Il montante

Il montante individuale è la somma di tutti i contributi versati dal lavoratore, dall'inizio dell'assicurazione alla decorrenza della pensione, opportunamente capitalizzati con tassi "virtuali" stabiliti annualmente dall'Istat.

Il montante si ottiene applicando alla retribuzione/reddito imponibile l'aliquota di computo, diversa a seconda si tratti di lavoro dipendente, autonomo o iscritto alla gestione separata.

Al 31 dicembre di ciascun anno si provvede, poi, alla rivalutazione delle quote accantonate mediante il tasso di capitalizzazione. Il sistema è simile a quello usato per il calcolo del TFR, sono diverse le percentuali di accantonamento e gli indici di rivalutazione.

Come si determina il montante individuale

Per determinare il montante individuale dei contributi occorre procedere in questo modo:

- si individua la **base imponibile annua** riferita ai periodi di contribuzione fatti valere in ciascun anno;
- si calcola l'**ammontare dei contributi di ciascun anno** moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente
- si determina il **montante individuale dei contributi** sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno. La rivalutazione del montante contributivo è operata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione relativa all'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. Essa, pertanto, ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Per ricavare il montante individuale abbiamo bisogno quindi di conoscere 3 elementi fondamentali:

- a) retribuzione o reddito imponibile annuo
- b) aliquota di computo
- c) tasso di capitalizzazione

La retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile è costituita dalla retribuzione/reddito annuo, corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, da ricongiunzione, da riscatto e figurativa. C', però, da

ricordare che nel sistema contributivo esiste un massimale di contribuzione ovvero un limite oltre il quale non si pagano i contributi previdenziali. Per questo motivo, la retribuzione eccedente questo limite non viene presa in riferimento per il calcolo del montante in quanto esente da contribuzione obbligatoria. Per l'anno 2011 il massimale è fissato in €. 93.437,00.

L'aliquota di computo

E' la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. Per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 20%. Così, ad es., se in un certo anno un lavoratore dipendente avrà avuto una retribuzione pensionabile di €.30.000.000, per effetto dell'aliquota di computo avrà accantonato €.9.900.000 ($€.30.000.000 \times 33\%$).

Il tasso di capitalizzazione

Il tasso di capitalizzazione è il valore medio quinquennale del PIL (prodotto interno lordo); ha la funzione di attualizzare il montante contributivo all'andamento della ricchezza nazionale. Non si applica al primo anno, all'anno di decorrenza e a quello precedente. Facciamo un esempio per capire come funziona il meccanismo ed ipotizziamo il caso di un lavoratore che nell'anno 2000 ha versato contributi per 6.600 euro; nell'anno 2001 questi per effetto della capitalizzazione sono diventati 6.915,354 a cui si sommano i 7.042 euro relativi ai contributi dell'anno 2001. In totale al 2001 si è costituito un montante totale pari a 14.175,35; nell'anno 2002 il montante totale del 2001 (14.175,35 euro) rivalutato con il tasso previsto sale a 14.794,79 al quale va aggiunto il versamento dell'anno per un totale di 22.714,79. E così anno per anno fino alla decorrenza della pensione.

Anno	Montante anno precedente	Tasso di capitalizzazione	Montante rivalutato	Retribuzione	Aliquota contributiva	Montante anno corr.	Montante complessivo
2000	-	1,051781	-	20.000,00	33,00	6.600,00	6.600,00
2001	6.600,00	1,047781	6.915,35	22.000,00	33,00	7.260,00	14.175,35
2002	14.175,35	1,043698	14.794,79	24.000,00	33,00	7.920,00	22.714,79
2003	22.714,79	1,041614	23.660,04	26.000,00	33,00	8.580,00	32.240,04
2004	32.240,04	1,039272	33.506,17	28.000,00	33,00	9.240,00	42.746,17
2005	42.746,17	1,040506	44.477,65	30.000,00	33,00	9.900,00	54.377,65
2006	54.377,65	1,035386	56.301,86	32.000,00	33,00	10.560,00	66.861,86
2007	66.861,86	1,033937	69.130,95	34.000,00	33,00	11.220,00	80.350,95
2008	80.350,95	1,034625	83.133,10	36.000,00	33,00	11.880,00	95.013,10
2009	95.013,10	1,033201	98.167,63	38.000,00	33,00	12.540,00	110.707,63
2010	110.707,63	1,000000	110.707,63	40.000,00	33,00	13.200,00	123.907,63

I coefficienti di trasformazione

L'ulteriore elemento necessario a determinare l'importo della pensione contribuiva è il cosiddetto "coefficiente di trasformazione". Esso è stabilito in relazione all'età (in anni e mesi) dell'assicurato e all'aspettativa di vita alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni e fino ai 65 anni di età.

Dal gennaio 2010 i coefficienti di trasformazione sono riportati nella tabella che segue:

ANNI	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,419	4,4289	4,4388	4,4488	4,4587	4,4686	4,4785	4,4884	4,4983	4,5083	4,5182	4,5281
58	4,538	4,5485	4,5590	4,5695	4,5800	4,5905	4,6010	4,6115	4,6220	4,6325	4,6430	4,6535
59	4,664	4,6752	4,6863	4,6975	4,7087	4,7198	4,7310	4,7422	4,7533	4,7645	4,7757	4,7869
60	4,798	4,8098	4,8217	4,8335	4,8453	4,8572	4,8690	4,8808	4,8927	4,9045	4,9163	4,9282
61	4,940	4,9528	4,9655	4,9783	4,9910	5,0038	5,0165	5,0293	5,0420	5,0548	5,0675	5,0803
62	5,093	5,1067	5,1203	5,1340	5,1477	5,1613	5,1750	5,1887	5,2023	5,2160	5,2297	5,2433
63	5,257	5,2716	5,2862	5,3008	5,3153	5,3299	5,3445	5,3591	5,3737	5,3883	5,4028	5,4174
64	5,432	5,4477	5,4633	5,4790	5,4947	5,5103	5,5260	5,5417	5,5573	5,5730	5,5887	5,6043
65	5,620											

L'importo della pensione contributiva

Una volta ottenuto il montante individuale e determinato, in base all'età, il coefficiente di trasformazione, calcolare l'importo mensile della pensione contributiva è un'operazione elementare. Basterà moltiplicare il montante per il coefficiente e dividere il tutto per 13.

Ecco la formula

$$\text{Pensione mensile} = \text{MC}(\text{montante individuale}) \times \text{C}(\text{coefficiente di trasformazione}) : 13$$

Così, ad esempio, un lavoratore dipendente che abbia iniziato a lavorare nel 2000 con una retribuzione iniziale di 20.000 euro, incrementata annualmente di 2000 euro all'anno (è l'esempio riportato al paragrafo "Il tasso di capitalizzazione) se va in pensione, a 65 anni, nel 2011 potrà far valere un montante individuale di 123.907,63 euro e la sua pensione mensile sarà pari a 552,95 euro ovvero il prodotto del montante individuale (123.907,63) per il coefficiente di trasformazione (5,620) diviso 13.

Calcolo della pensione nel sistema misto

La legge 335/1995, nel modificare il sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo, ha salvaguardato, almeno in parte, coloro che, pur non avendo raggiunto la soglia dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, potevano comunque far valere contributi versati prima del 1996.

In questi casi, che saranno in un prossimo futuro i più numerosi, il metodo di calcolo è misto ovvero retributivo per i contributi versati fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelli successivi al 31 dicembre 1995.

In pratica per questi lavoratori le quote di pensione sono tre: una quota A per i contributi versati dall'inizio dell'assicurazione e fino al 31 dicembre 1992; una quota B per i contributi versati dal 01.01.1993 al 31 dicembre 1995 ed, infine, una quota C per la contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 in poi.

La tabella che segue riepiloga quanto abbiamo detto

Quota	Anzianità contributive	Sistema di calcolo
A	Dall'inizio assicurazione al 31.12.1992	Retributivo con media ultimi 5 anni
B	Dal 01.01.1993 al 31 dicembre 1995	Retributivo con media ultimi 10 anni
C	Dal 01.01.1996 alla decorrenza della pensione	Calcolo contributivo

Per determinare, quindi, l'importo della pensione mista occorrerà rifarsi alle indicazioni che abbiamo riportato nei paragrafi precedenti (*"Calcolo della pensione nel sistema retributivo"* e *"Calcolo della pensione nel sistema contributivo"*)

Calcolo della pensione nel sistema contributivo a seguito di opzione

Alla rigida suddivisione dei sistemi di calcolo della pensione, determinata dalla circostanza di essere o meno assicurato prima del 1995, c'è, però, un'eccezione: è quella che consente in alcuni casi di optare per il sistema di calcolo contributivo invece di quello retributivo o misto.

Possono chiedere di optare per il sistema di calcolo contributivo:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 335/95 e del Decreto Legge 355/2001, convertito con alcune modifiche nella legge 417/2001, coloro che sono soggetti al calcolo della pensione col sistema misto in quanto non avevano almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995.

b) a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2015, ai sensi della Legge 243/04 (Riforma Maroni), le donne che:

- a) abbiano compiuto i 57 anni di età (58 se lavoratrici autonome); questo requisito non è richiesto se in possesso di anzianità pensionistica di 40 anni
- b) abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni.

Per poter presentare l'opzione per la pensione col calcolo contributivo ai sensi della Legge 335/95 è necessario:

- aver compiuto i 57 anni di età, elevati dal 1/1/2008 a 65 e 60, rispettivamente per uomini e donne oppure aver maturato un'anzianità pensionistica di almeno 40 anni.
- aver maturato un'anzianità contributiva di 15 anni, di cui almeno 5 (anche nella Gestione Separata) posteriormente al 1/1/1996.
- per quanti non abbiano compiuto i 65 anni occorre aver maturato una pensione di importo non inferiore all'assegno sociale maggiorato del 20%

Il calcolo in caso di opzione

Nel caso in cui, si eserciti l'opzione, il metodo di calcolo contributivo è mitigato da alcuni correttivi.

Per chi è incerto se mantenere il vecchio regime oppure optare per il secondo, ecco come si calcola la pensione in caso di opzione.

Prima di addentrarci in somme e moltiplicazioni è necessario ricordare che la pensione contributiva è data dal prodotto di due elementi, il montante individuale (ovvero la somma rivalutata di tutti i contributi versati) ed il coefficiente di trasformazione che varia in relazione all'età.

Il meccanismo in caso di opzione funziona pressappoco così.

Il montante

Per la contribuzione da lavoro dipendente versata dal 1996

Per determinare il montante dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento, si accantona, per ogni anno, il 33 per cento della retribuzione lorda corrisposta. Questi importi sono rivalutati, a tasso composto, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il cosiddetto PIL) ovvero dall'incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.

Le regole per questa rivalutazione, specificati nella circolare INPS n. 219 del 17 dicembre 1999, prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

La tabella delle rivalutazioni del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell'anno 2010 è riportata nell'allegato 4.

Per la contribuzione versata fino al 1995

Circa, invece, la contribuzione versata prima del 1996, la costruzione del montante è più articolata. In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio (o nel periodo minore) precedente il 1996. Così ad esempio, se si opta dal 1° gennaio prossimo, occorrerà prendere in considerazione gli stipendi annui percepiti dal 1986 al 1995.

A ciascuna delle retribuzioni così individuate – che non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (*vedi allegato 5*) -, si applica, poi, la percentuale pagata in quell'anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l'aliquota contributiva era, ad esempio, pari al 27, 57%); le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL vanno sommate tra di loro e divise per 10 al fine di ottenere la contribuzione media annua, che va, poi, moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995 per ottenere il montante che deve essere utilizzato per il calcolo contributivo.

La tabella delle aliquote contributive **per il FPLD** è riportata nell'allegato 3

L'importo della pensione calcolata in caso di opzione

Dal capitale così accumulato - che è la somma dei due "montanti " (quello post 1995 e quello ante 1996) - si ottiene una pensione annua che è pari ad un'aliquota media che oscilla tra un minimo del 4, 7 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,1 per cento se si lavora fino a 65 anni.(*vedi allegato 1*).

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.

Questi coefficienti saranno modificati, tenendo conto del progressivo innalzamento dell'età media, a partire dal 1° gennaio 2010 (*vedi allegato 2*)

Un esempio

Per capire il meccanismo, prendiamo il caso di una donna di 57 anni che al 31 dicembre 1995 può far valere 25 anni di contributi e che dal 1986 al 1995 ha avuto uno stipendio lordo annuo costante di 25 milioni. In questa ipotesi, la contribuzione media annua versata all'INPS in base alle aliquote contributive vigenti nei vari anni è stata di 3.293,60 euro che, moltiplicata per i 25 anni di versamento e rivalutata per l'indice del PIL dà un montante di circa 179.625,16 euro.

Se, poi, lo stesso lavoratore ha lavorato dal 1996 al 2008 con una retribuzione annua costante di 25 mila euro lordi, su cui è stata pagata un'aliquota contributiva del 33 per cento, dovrà aggiungere ancora un'ulteriore montante di altri **137.863,5 euro** per un complessivo di **317.488 euro**.

In questa ipotesi, se dovesse andare in pensione con il "contributivo" a 57 anni di età l'importo annuo della pensione a cui avrà diritto sarà pari al 4,72 per cento di **317.488** ovvero ad una rata mensile di 1.152,73 euro lordi.